

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 554)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia, GIRAUDO, SPATARO, MANNIRONI, FOLLIERI, SPIGAROLI, BERNARDINETTI, ZACCARI, BALDINI, VENTURI e BERTHET**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Modifiche all'organizzazione, al funzionamento ed alle competenze del tribunale per i minori e del giudice tutelare

ONOREVOLI SENATORI. — Le difficoltà che incontra la legge sull'adozione speciale nella sua applicazione hanno evidenziato in modo particolare le carenze, non certo da essi volute, degli strumenti chiamati ad applicarla: i tribunali per i minorenni, e richiamato la nostra attenzione su un settore, quello della giustizia minorile, in cui sino ad ora ci sembra che purtroppo non solo non si sia fatto molto, ma neppure si sia iniziato ad elaborare le necessarie riforme organiche, e nel quale la situazione va purtroppo scadendo, in modo grave e deteriore, soprattutto per le intuibili conseguenze che ne derivano.

Troviamo un autorevole riscontro a questa constatazione nella ferma denuncia del Procuratore generale della Cassazione, pronunciata nel suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario da poco iniziato; nelle costanti e vane lamentele degli organi giudiziari preposti a questo compito, che quotidianamente invocano il rimedio all'assurda situazione esistente in Italia, per cui i Tribunali minorili a più di trenta anni dal-

la loro istituzione non hanno ancora dei ruoli organici ed un apporto di personale in grado di svolgere stabilmente, con continuità ed esclusività, le loro delicate funzioni; nella preoccupazione di giuristi e psicologi che raccomandano l'adeguamento della giustizia minorile alle reali esigenze di recupero e rieducazione del minore asociale e disadattato.

D'altra parte la cronaca di ogni giorno offre spunti per amare constatazioni in questo senso: la vicenda di Prato, che si è conclusa con pesanti condanne in tribunale, ha dimostrato come sia tardivo l'intervento dello Stato, pur nella molteplicità di organi formalmente competenti per la protezione del patrimonio più elevato e prezioso della collettività, quella gioventù che domani dovrà rappresentarne il frutto. L'episodio, trascendendo i limiti di un fatto deprecabile di mal costume, si inquadra in un contesto ed offre lo spunto per un interrogativo ben più grande ed angoscioso. In un clima travagliato di vita sociale come quello che stiamo vivendo, nella fase acuta

di una crisi di evoluzione e di assestamento che sconvolge la vita italiana in modo talvolta anche drammatico, come testimoniano le istanze di contestazione soprattutto giovanile presenti ovunque, che cosa si fa e si vuole fare per i giovani, per assicurare loro, nel deprecato e purtroppo frequente caso di disadattamenti e manifestazioni di asocialità nel comportamento, la possibilità di un armonico e organico reinserimento nel tessuto sociale?

La risposta purtroppo non è, almeno oggi, positiva, se appunto si tiene conto delle quotidiane lamentele che si rivolgono al funzionamento della giustizia minorile.

Ora è chiaro che la materia, per la sua complessità e delicatezza, non può essere onestamente risolta con sterili dibattiti o palliativi settoriali, secondo una prassi purtroppo talvolta seguita in Italia, nella pia illusione che un intervento temporeggiatore valga a sanare la situazione. Così non crediamo che i problemi della giustizia minorile possano semplicisticamente risolversi limitandosi al pur essenziale provvedimento di dotare gli organi giudiziari del personale indispensabile. Pensiamo invece che questa esigenza possa e debba offrire lo spunto per un più approfondito riesame del fenomeno, alla luce dei nuovi orientamenti scientifici ed in concomitanza al promesso riordinamento del fenomeno giudiziario nella sua interezza.

Le leggi vigenti, ed in particolare i provvedimenti del 1934 e del 1956, fondamentali in materia, hanno dimostrato e dimostrano tuttora, la loro validità intrinseca; tuttavia essi lasciano insoluti e propongono numerosi problemi per i quali si impone una approfondita meditazione ed una organica risoluzione.

Salva quindi restando la necessità di una riforma organica del settore, riteniamo che alcuni spunti e prospettive di più evidente ed immediata realizzazione suggeriscano e richiedano un pronto intervento legislativo. Quest'ultimo, senza compromettere in alcun modo l'ulteriore e altrettanto necessaria riforma, si propone di ovviare a talune tra le più gravi ed impellenti lacune in materia e di raccogliere nel

medesimo tempo le istanze più vive di rinnovamento della giustizia minorile. Esso trova cioè la sua giustificazione nell'esigenza di sanare da un lato una situazione anormale di funzionamento degli organi giudiziari per i minori, che non può consentire ulteriori ritardi, e dall'altro di impegnare sin d'ora il Parlamento ed il Governo alla riforma, puntualizzando alcuni tra i suoi aspetti più significativi.

È appena il caso di sottolineare, in via preliminare, per il loro carattere intuitivo e di comune accezione, le caratteristiche a cui dovrebbe sempre maggiormente ispirarsi la disciplina dell'amministrazione della giustizia nei confronti dei minori.

Il principio fondamentale, in relazione all'evoluzione ed ai traguardi raggiunti nelle tecniche di educazione e rieducazione del minore, dovrebbe logicamente essere rappresentato dalla considerazione vorrei dire « globale » del minore stesso, in tutti gli aspetti della sua personalità. Ciò significa che qualsiasi problema di valutazione dell'attività e della vita del minore, in termini giuridicamente rilevanti, dovrebbe essere demandato ad un organo giudiziario veramente autonomo e specializzato, sia sotto l'aspetto di formazione culturale che di esperienza pratica, dotato di larghi poteri discrezionali ed orientato più ad una effettiva valorizzazione e comprensione del singolo caso, che non a criteri di più o meno astratto schematismo giuridico.

Naturalmente questo si traduce innanzitutto nel dare ai tribunali per i minorenni la possibilità di funzionare assicurando ad essi un numero sufficiente di magistrati e di personale dipendente, per l'espletamento dei compiti molteplici che già ora sono loro demandati e destinati ulteriormente ad aumentare. Diversamente, anche prescindendo dalla inevitabile conseguenza di sacrificare, come oggi, numerosi essenziali compiti del magistrato minorile, si corre il rischio di snaturarne la funzione in un'arida routine burocratica, oppressa dalla quantità, dalla statistica e dall'« arretrato », a tutto discapito del suo contenuto umano e di contatto personale, più che mai vitale in questo settore.

Sotto il profilo qualitativo si impone poi la necessità di assicurare agli operatori della giustizia minorile quella specializzazione che sola può nascere dal diuturno ed esclusivo esercizio della funzione, senza soluzioni di ripiego o di lavoro promiscuo, come quelle attuali, le quali logicamente si risolvono in un ostacolo alla dedizione più completa, richiesta al giudice proprio per garantire il contemperamento delle cognizioni teoriche e del tecnicismo giuridico con la realtà umana del minore, attraverso l'arricchimento dell'esperienza.

Analogamente si deve poi sottolineare, sempre a questo proposito, l'opportunità di fornire al magistrato minorile un continuo contributo di arricchimento scientifico, attraverso lo scambio di esperienze e l'incontro con gli altri operatori del settore. Ma tale impegno, più che tradursi in una precisa norma di legge, dovrebbe rappresentare una finalità da attuarsi a cura delle competenti autorità amministrative, mediante l'organizzazione di contatti, incontri, ausilii scientifici che allo stato attuale delle cose sembrano insufficienti, se pur già esistono in parte.

Il problema si pone anche per i giudici onorari, che apportano un contributo indispensabile all'amministrazione della giustizia minorile nella valorizzazione ulteriore delle sue componenti di esperienza umana. Ed anche per essi, per assicurare loro la possibilità di un dialogo costruttivo e in termini di completa parità con i tecnici del diritto, riteniamo si debba richiedere non soltanto una particolare propensione al fenomeno minorile, ma anche l'accertamento di doti e cognizioni culturali oggi indispensabili, ed un costante adeguamento della preparazione ai compiti loro affidati.

Per quanto riguarda il problema delle competenze in sede penale, ci sembra opportuno innanzitutto sottolineare la necessità che la valutazione « globale » del minore si estenda non solo ai reati commessi da lui, ma anche a quelli perpetrati a suo danno. Ci rendiamo conto dell'importanza e delle conseguenze che una tale disposizione è destinata a provocare; ma non vediamo perchè mai in realtà, allorchè il *quid*

essenziale del reato sia rappresentato da una lesione dell'interesse del minore, a valutarne il significato e le conseguenze non dovrebbe essere chiamato un giudice minorile. In tal caso sarebbe ben maggiore per lui, che non per il giudice ordinario, la possibilità di percepire esattamente la gravità del fatto, le sue conseguenze dannose per lo sviluppo del minore, i rimedi da adottare prontamente ed immediatamente in via amministrativa per un eventuale recupero di quest'ultimo. D'altra parte si viene con questo sistema ad evitare al minore l'esperienza, sicuramente traumatizzante, del contatto con la procedura ordinaria ed il suo formalismo, e dei contrasti tra le parti contrapposte, che rappresentano una caratteristica del processo ordinario. Orbene se in taluni casi ciò può anche non costituire un danno particolare per il minore, ad esempio nei casi in cui egli sia soggetto passivo di un delitto comune (ad esempio una ipotesi di lesioni colpose), altrettanto non si può dire del caso di un delitto con caratteristiche particolari, come ad esempio la corruzione di minore e la violenza carnale, in cui il pregiudizio all'interesse tipico del giovane rappresenta la connotazione essenziale.

Un riconoscimento di competenze al tribunale minorile non solo sotto il profilo cosiddetto attivo dell'azione delittuosa commessa dal minore, ma anche sotto quello passivo dell'azione delittuosa in suo danno, risponde in altre parole all'esigenza, prima accennata, della considerazione « globale » del minore come soggetto della giustizia minorile. Non è certo il caso di obiettare che verrà aumentato il lavoro dei tribunali minorili, perchè deve essere contemporaneo il potenziamento delle strutture e del personale, secondo quanto abbiamo in precedenza sottolineato. Nè ci sembra che sorgerebbero problemi in relazione al fatto di far giudicare degli adulti dall'organo specializzato; perchè anzi proprio tale specializzazione sarà una garanzia dell'esatta comprensione e valutazione del delitto, del suo significato e delle conseguenze, in termini analoghi a quanto già si verifica per i reati di competenza della Corte d'assise.

Tra gli altri problemi di riforma della giustizia minorile nel settore penale si pone con particolare rilievo quello di permettere al giudice una più ampia discrezionalità nella valutazione del reato commesso dal minore. Tale reato sembra doversi considerare non tanto come un fatto oggettivo, da cui discenda quasi automaticamente la irrogazione della pena, sia pur tenendo conto di alcuni particolari elementi connessi all'età del minore, ma piuttosto come sintomo di disadattamento che dev'essere preso in esame in quanto tale, soprattutto per disporre opportune e adeguate misure di rieducazione.

Da ciò deriva l'opportunità di dare al giudice minorile più ampi poteri, che gli consentano, fra l'altro, di rinunciare all'applicazione della pena tutte le volte che il fatto commesso dal minore, pur potendo essere ritenuto astrattamente un reato, sia in realtà privo di una rilevante pericolosità ed allarme sociale oppure, anche se più grave, meriti un trattamento discrezionale sotto il profilo delle misure di rieducazione, in luogo dell'irrogazione della pena.

A tal fine, senza pervenire a soluzioni più radicali che potrebbero presentare dei rischi di incostituzionalità con riferimento all'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, si è ritenuto di prendere le mosse dall'istituto del perdono giudiziale, per consentirne l'applicazione ripetuta entro i limiti di pena attualmente previsti.

Infine si è ritenuto opportuno sin d'ora introdurre una modifica alla competenza del tribunale per i minori in materia civile, salva restando la necessità anche in questo settore di un completo rinnovamento e coordinamento tra le attribuzioni dell'organo specializzato, del tribunale ordinario e del giudice tutelare. Si tratta cioè di affidare al tribunale minorile i poteri ed i provvedimenti per l'affidamento e la cura dei figli, nei casi di separazione dei coniugi. È intuitivo come tali situazioni rappresentino un trauma rilevante nella personalità e nello sviluppo del minore. Appare quindi logico che i provvedimenti necessari alla vita e allo sviluppo del minore stesso vengano presi, nel suo interesse, da un organo specializza-

to e maggiormente in grado, come tale, di percepire e valutare esattamente le sue esigenze reali con riferimento ai risultati del giudizio di separazione e tenendo conto di essi.

Tale spostamento di competenze, in altre parole, tende da un lato a risolvere con immediatezza una situazione palese di incongruenza, e dall'altro a porre anche per questa via le premesse per un accertamento ed una coordinazione unitaria di tutte le valutazioni di carattere giudiziario relative al minore, in un solo organo specializzato, sensibile e particolarmente dotato per queste funzioni, così da assicurare realmente quella visione « globale » precedentemente accennata.

\* \* \*

Con l'articolo 1 si è ritenuto opportuno, in considerazione dell'aumento di compiti affidati ai tribunali dei minorenni dalla legge già in vigore sull'adozione speciale, dalla presente legge e dalla valorizzazione sempre crescente delle funzioni amministrative di rieducazione, garantire il rafforzamento e l'adeguamento del personale vietando qualsiasi possibilità di impiego di magistrati a cosiddetto tempo parziale. Si è inoltre voluto assicurare al magistrato un'esclusività ed un'effettiva continuità di funzioni, che appare garanzia sicura ed essenziale per l'acquisizione di un'esperienza indispensabile in un settore così particolare e tipico. Si è anche voluto evitare dispersioni dannose e inutili, conseguenti all'impiego del magistrato in molteplici compiti così diversi tra loro come le funzioni giudiziarie nei confronti degli adulti e dei minori.

Entrambe queste esigenze, e cioè la garanzia dell'acquisizione di una specializzazione attraverso il costante esercizio delle funzioni e la eliminazione di dispersioni, appaiono valide per tutti gli organi di giustizia minorile. Per tale motivo si è ritenuto opportuno distaccarsi dalla disciplina attuale, la quale suddivide i tribunali per i minori in tre categorie, a seconda della loro importanza e della mole di lavoro da svolgere, ed adottare una regolamentazione con-

forme per tutti. Ci sembra cioè che le esigenze pratiche, connesse alla entità di lavoro, vadano risolte attraverso la determinazione di organici adeguati alle esigenze dei vari tribunali, e non con soluzioni di compromesso che possono andare a tutto discapito di esigenze sostanziali ben più importanti.

D'altronde l'esercizio delle funzioni giudiziarie minorili deve rappresentare per il magistrato una meta di libera scelta, un impegno costante veramente esclusivo, e non un impegno secondario ad altri compiti, quasi un riempitivo del tempo da essi lasciato libero.

Il secondo comma aggiunto prevede la esclusione dalle funzioni giudiziarie minorili per gli uditori giudiziari, che, avendo appena iniziato a svolgere la loro attività, non hanno ancora acquisito le cognizioni pratiche e le esperienze indispensabili per un proficuo esercizio di funzioni così peculiari e specializzate anche rispetto a quelle ordinarie.

Le considerazioni svolte relativamente ai magistrati dei Tribunali per i minori valgono ovviamente per quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero nelle Procure della Repubblica per i minori (articolo 2).

Nell'articolo 3, in vista dell'esigenza di garantire ai giudici onorari una formazione culturale generale e non solo specialistica, indispensabile per un loro proficuo contributo al dialogo con i magistrati togati, si ritiene opportuno richiedere per essi un titolo di studio eguale a quello dei giudici popolari della Corte di assise d'appello.

Per quanto si riferisce al necessario accertamento dei requisiti di particolare esperienza e preparazione culturale previsti dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, non si ritiene opportuno predisporre in questa sede quegli strumenti tecnici che potranno, con maggior competenza, essere elaborati dal Governo alla stregua dell'articolo 9 del presente disegno di legge.

Il secondo comma si limita perciò a prevedere la necessità di tale accertamento, ed a richiedere il giudizio sull'idoneità dei giudici onorari, sia per la nomina che per la

conferma, da parte della persona che appare a tale fine più qualificata: il capo dell'ufficio presso il quale essi sono chiamati a svolgere o hanno svolto le loro funzioni.

Nell'articolo 4 si fa riferimento ai casi in cui appare necessario lo spostamento di competenze, cioè quelli in cui la lesione dell'interesse del minore può incidere particolarmente sullo sviluppo della personalità di quest'ultimo.

Si tratta dei delitti contro la libertà sessuale, che già ora prevedono una serie di ipotesi particolari per i minori, del delitto di corruzione di minori, del delitto di incesto commesso con persone minori degli anni diciotto, dei delitti contro l'assistenza familiare, di quelli in materia di prostituzione, in cui già attualmente è prevista una aggravante per i fatti commessi ai danni di una persona minore degli anni ventuno, nonché di talune ipotesi contravvenzionali direttamente pertinenti alla vita e allo sviluppo dei minori (impiego abusivo di minori in esercizio di mestieri girovaghi, impiego abusivo di minori nell'accattonaggio, inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori).

Non si è voluto in questa sede affrontare i problemi connessi all'istruzione per siffatti reati, che, alla stregua della vigente disciplina del regio decreto-legge 20 luglio 1934 citato, verrebbe ad essere regolata esclusivamente con il rito sommario. Salva restando per il momento tale disciplina, il problema ci sembra debba venir affrontato insieme a quelli di riforma dell'istruttoria in generale, allo studio presso il Governo, che porterà certamente delle modifiche anche all'istruttoria per i reati di competenza già oggi del Tribunale per i minorenni. Per tale motivo appare inutile avanzare delle proposte di riforma con carattere necessariamente limitato e settoriale, mentre interessa invece porre subito quelle premesse di spostamento delle competenze di cui le successive riforme dovranno tenere adeguato conto.

Con l'articolo 5 si vuole attuare la così detta «depenalizzazione» del reato commesso dal minore sia di fronte a fatti privi di una rilevante carica di allarme sociale, sia di fronte a fatti che, pur più gravi, richie-

dano non l'irrogazione di una pena ma piuttosto un trattamento rieducativo. Tale depenalizzazione si può raggiungere attraverso la ripetuta concessione del perdono giudiziale, oggi applicabile soltanto una volta. L'istituto, pur conservando gli attuali limiti di riferibilità a reati punibili in concreto con pena detentiva non superiore a due anni, acquista una maggior ampiezza e rappresenta uno strumento utile per consentire al giudice un più effettivo adeguamento discrezionale al caso concreto. I limiti testè rilevati, e la necessità di una motivazione esauriente, consentono di escludere il rischio di un'indebita dilatazione dell'istituto o di una sua applicazione indiscriminata. Esso conserva d'altra parte le sue sostanziali caratteristiche di beneficio, ma viene a fondarsi non soltanto più sul presupposto della presunzione che il minore si asterrà dal commettere altri reati, come attualmente, bensì su quello più ampio del completo recupero del minore quando le sue esperienze delittuose, anche se reiterate, non debbano considerarsi frutto di pervicacia criminosa ma di un persistente disadattamento.

È vero che a tal fine v'è anche l'istituto della sospensione condizionale della pena; riteniamo tuttavia utile e necessario offrire al giudice, prima di arrivare all'irrogazione della pena, altri strumenti e possibilità di recupero, alla luce delle prefate considerazioni.

Con l'articolo 6, in stretta connessione con l'articolo 5, si vuole rendere evidente la opportunità di adottare misure rieducative in sostituzione della pena. Già ora tale possibilità è prevista dalla legge; si ritiene però opportuno un richiamo legislativo in tal senso, vincolando il pubblico ministero ad un'indagine e ad un parere sulla necessità o meno di tali misure, contemporaneamente alla sua valutazione circa l'applicabilità del perdono giudiziale.

Ciò vale a rendere più evidente, anche sotto il profilo interpretativo, la portata della innovazione introdotta con l'articolo 5, in relazione a quanto esposto.

Con l'articolo 7 si spostano le competenze dal Tribunale ordinario al Tribunale per i

minorenni, in ordine ai problemi relativi al destino dei figli. V'è da rilevare in proposito che attualmente anche l'articolo 708 del Codice di procedura civile demanda al Presidente del Tribunale la competenza ad emanare i provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, anche nell'interesse della prole nel corso del procedimento di separazione. Orbene tale competenza sembra potersi conservare, proprio in relazione al suo carattere di provvisorietà, salva restando la modifica o la conferma di tali provvedimenti urgenti, in un momento successivo e con un'indagine più approfondita da parte dell'organo specializzato.

Ai sensi dell'articolo 9 del presente disegno di legge il Governo dovrà provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti di coordinamento tecnico tra la fase del giudizio di separazione tra coniugi e quella di decisione sul destino dei figli, con riferimento anche alle possibilità di modifica previste dall'articolo 710 del Codice di procedura civile, ferma restando la distinzione tra competenze ai provvedimenti provvisori, riconosciuta al giudice della separazione, e ai provvedimenti definitivi, affidata invece al Tribunale per i minorenni.

Nell'articolo 8 si afferma l'esigenza di esclusività nell'esercizio di una funzione così peculiare come quella del giudice tutelare, a cui va estesa la preclusione disposta per i magistrati addetti ai Tribunali ed alle Procure della Repubblica per i minori.

È superfluo ricordare in questa sede le molteplici incombenze del giudice tutelare; basti pensare alla delicatezza ed importanza delle sue funzioni ad esempio per la disciplina dell'adozione speciale, o al controllo delle tutele affidate ad enti di assistenza. Una riforma dell'istituto e un più organico coordinamento con gli altri uffici giudiziari competenti nel settore della giustizia minore, si impone come indilazionabile. Sin da ora comunque appare immediatamente necessario garantire un minimo potenziamento di esso, almeno nei casi di maggior importanza. Per tale motivo si è introdotta la delimitazione del principio di esclusività con riferimento ai soli magistrati che esercitano le funzioni di giudice tutelare nelle

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preture aventi sede in capoluogo di provincia. Resta aperto il problema di una revisione dell'istituto e di un suo adeguamento alle nuove esigenze, che non può certo essere risolto ma solamente impostato, con un disegno di legge come quello qui presentato.

Poichè con la valorizzazione e l'accrescimento dei compiti attribuiti ai giudici minorili, si deve finalmente risolvere il problema di garantire a questi uffici un congruo personale, in modo da realizzare effettivamente le loro istanze di autonomia e da consentire l'espletamento di tutte le incombenze loro demandate da questa e dalle leggi già in vigore, con l'articolo 9 si ritiene opportuno dare al Governo una delega per la elaborazione, nella sede competente, di un ruolo organico dei magistrati e del personale necessario al loro funzionamento.

Il ricorso allo strumento della delega, entro i limiti e con i criteri che scaturiscono

dal presente disegno di legge, appare consigliabile per il tecnicismo della materia, che induce a ritenere inopportuna la predisposizione in sede parlamentare di una specifica disciplina normativa, sia per quanto attiene in particolare alla formazione del ruolo organico, sia più in generale alle norme di attuazione necessarie per integrare e dar pratica esecuzione alle modifiche e riforme suggerite.

Il termine per l'esercizio della funzione legislativa delegata è fissato in un periodo relativamente ristretto (90 giorni dalla promulgazione della legge), in vista della urgenza e indilazionabilità della riforma.

Per tutti i motivi precedentemente esposti, in considerazione della peculiarità ed importanza delle funzioni che il tribunale per i minorenni esercita nel mondo dei minori « sofferenti » si chiede ai colleghi una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sono aggiunti i seguenti commi:

« I magistrati addetti ai tribunali per i minorenni non possono esercitare funzioni presso altri uffici giudiziari.

Gli uditori giudiziari non possono essere destinati ad esercitare funzioni presso i tribunali per i minorenni ».

**Art. 2.**

Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano altresì all'articolo 4 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

**Art. 3.**

All'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sono aggiunti i seguenti commi:

« I componenti privati dei tribunali e delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo.

La nomina dei componenti privati è subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2 ed al parere favorevole rispettivamente del Presidente del Tribunale per i minorenni e del Presidente della sezione della Corte d'appello, emesso con decreto motivato. Il parere è richiesto altresì per la conferma dei componenti privati nelle funzioni ».



## Art. 4.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria, e quelli per i reati previsti dagli articoli 519, 520, 521, 522 capoverso, 523, 524, 526, 530, 570, 571, 572, 573, 574 del Codice penale e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ogni qualvolta il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 18, e dagli articoli 564 terzo comma, 669 secondo comma, 671, 731 del Codice penale ».

## Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 169 del Codice penale è abrogato.

## Art. 6.

All'articolo 14 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

« Il pubblico ministero quando richiede l'applicazione del perdono giudiziale a norma del presente articolo o nel giudizio, esprime parere per l'adozione delle misure previste dall'articolo 25 ».

## Art. 7.

I provvedimenti previsti dall'articolo 155 del Codice civile sono di competenza del Tribunale per i minorenni.

## Art. 8.

All'articolo 33 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« I magistrati addetti all'ufficio del giudice tutelare nelle preture aventi sede nei

capoluoghi di provincia non possono esercitare funzioni diverse da quelle di cui al primo comma ».

Art. 9.

Il Governo è delegato, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'emanazione del ruolo organico dei magistrati, dei cancellieri e degli altri funzionari addetti ai Tribunali per i minorenni ed alle relative Procure della Repubblica, e delle disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.